

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
della
pewag Schneeketten GmbH

§ 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto (di seguito abbreviate in **CGA**), il termine **PWS** indica la pewag Schneeketten GmbH e il termine **"FORNITORE"** indica la persona fisica o giuridica con la quale PWS entra in rapporti commerciali al fine dell'acquisto oneroso di beni, servizi o prestazioni d'opera.

§ 2 Disposizioni generali

1. Le presenti CGA costituiscono parte integrante di ogni contratto stipulato da PWS con un FORNITORE. Condizioni che si discostano o integrano le presenti CGA non sono vincolanti per PWS, anche se PWS non le contesta espressamente o se il FORNITORE dichiara di voler fornire solo alle proprie condizioni.
2. Qualora una disposizione delle presenti CGA o di altri accordi contrattuali sia o divenga invalida o inapplicabile, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida o applicabile che si avvicini il più possibile al risultato economico della disposizione sostituita.
3. Il FORNITORE deve trattare il contratto in modo confidenziale e può indicare PWS come riferimento presso terzi solo previo consenso scritto di PWS.

§ 3 Offerte

1. Offerte, preventivi, visite, consulenze e piani del FORNITORE sono sempre gratuiti e non vincolanti per PWS, anche se richiesti o sollecitati da PWS. Il FORNITORE deve attenersi scrupolosamente alla richiesta di PWS e segnalare espressamente eventuali deviazioni. I documenti di offerta non saranno restituiti da PWS. Campioni devono essere messi a disposizione di PWS gratuitamente.

§ 4 Ordine

1. Un ordine di PWS, così come la sua modifica e/o integrazione, deve essere effettuato per iscritto. Gli accordi accessori alla conclusione del contratto, nonché le integrazioni successive, per essere validi devono anch'essi essere in forma scritta.
2. Un ordine di PWS si considera non accettato dal FORNITORE se la relativa conferma scritta non perviene a PWS entro 14 giorni dalla data dell'ordine.

L'accettazione della fornitura da parte di PWS senza detta conferma non libera il FORNITORE dall'obbligo di inviarla.

3. Ordini, accordi accessori, riserve, modifiche o integrazioni concordati con collaboratori non autorizzati di PWS sono validi solo se riconosciuti espressamente per iscritto da PWS.
4. Il trasferimento o subappalto delle forniture o prestazioni ordinate a terzi richiede il consenso scritto di PWS.
5. Tutte le lettere, i documenti, le fatture ecc. relativi agli ordini PWS devono riportare il numero d'ordine completo di PWS; comunicazioni e altri documenti privi di tale indicazione si considerano, in caso di dubbio, non pervenuti.
6. Se il FORNITORE invia campioni di merci, questi diventano base contrattuale per quanto riguarda esecuzione e qualità, salvo che PWS richieda altre caratteristiche.

§ 5 Prezzi

1. I prezzi concordati si intendono come **prezzi fissi garantiti**, al netto dell'IVA, e comprendono tutte le spese del FORNITORE connesse all'adempimento della fornitura e prestazione, inclusi costi di trasporto, assicurazione, imballaggio, tasse, dazi e oneri relativi alla consegna al luogo di destinazione. PWS sostiene solo i costi espressamente indicati nell'ordine come a suo carico. Le condizioni dell'ordine principale valgono anche per eventuali ordini aggiuntivi o pezzi di ricambio.
2. Salvo diversa disposizione dell'ordine, il prezzo si intende "**franco domicilio luogo indicato**"; per fornitori esteri o consegne dall'estero si applica "**DDP delivered duty paid**" secondo gli **INCOTERMS 2000**.
3. I prezzi sono fissi; modifiche successive di prezzo o quantità non sono ammesse senza approvazione scritta di PWS.

§ 6 Modalità di pagamento

1. Le fatture devono essere inviate per posta dopo la spedizione della merce, indicando il numero d'ordine e la data d'ordine di PWS. Copie e fatture parziali devono essere contrassegnate come tali. Tutte le fatture devono indicare separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
2. Salvo diverso accordo scritto, PWS paga le fatture entro **30 giorni** dal ricevimento con **3% di sconto**, oppure **90 giorni netto**. Lo sconto è ammesso anche se PWS compensa o trattiene pagamenti per vizi.

3. Fatture con errori materiali o di calcolo non sono esigibili fino alla correzione concordata con PWS; in caso di errori gravi, PWS può restituirle entro il termine di pagamento. Il termine decorre dal ricevimento della fattura corretta.
4. PWS può pagare con assegno o bonifico; il pagamento a una banca austriaca con ordine di trasferimento al FORNITORE vale come pagamento. Tutte le spese bancarie sono a carico del FORNITORE. Non si accettano spedizioni in contrassegno.
5. PWS può compensare i propri crediti con quelli del FORNITORE anche se non ancora esigibili. Il FORNITORE non può compensare o cedere i propri crediti senza consenso scritto di PWS.
6. Il pagamento non implica riconoscimento di regolarità della fornitura né rinuncia ai diritti di garanzia, garanzia contrattuale o risarcimento.
7. Se sono previste consegne parziali, il termine di pagamento decorre dall'ultima consegna.

§ 7 Consegna, imballaggio, spedizione

1. La consegna deve corrispondere esattamente, quanto a esecuzione, quantità e suddivisione in consegne parziali, all'ordine di PWS.
2. I costi di assicurazione della merce, in particolare di un'assicurazione di trasporto, non saranno assunti da PWS. PWS è cliente con divieto SVS/RVS.
3. Tutte le consegne devono essere accompagnate da una **bolla di consegna** compilata in modo completo con l'indicazione precisa di tutti i dati dell'ordine. Consegni parziali, residue e campioni devono essere contrassegnati come tali.
4. L'indirizzo di consegna e il termine di consegna indicati nell'ordine sono vincolanti. Consegni anticipate o parziali, nonché quantità superiori o inferiori, sono ammesse solo previo consenso scritto di PWS. I costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del FORNITORE. È considerata consegna parziale anche quella priva di documenti di trasporto o con documenti errati, incompleti o pervenuti in ritardo a PWS. In tali casi, le merci sono depositate a rischio e spese del FORNITORE. PWS non accetta merce che non corrisponde alle specifiche dell'ordine.
5. Le merci consegnate devono essere imballate in modo conforme agli usi commerciali e adeguato alla loro natura.
6. In assenza di istruzioni o condizioni di spedizione, o se eccezionalmente è concordata la consegna "franco magazzino" o "franco fabbrica", devono essere scelte le modalità di trasporto e consegna più vantaggiose per PWS.

7. IL FORNITORE è tenuto a presentare tempestivamente e correttamente **certificati di circolazione delle merci** conformi alla legislazione austriaca, nonché, se richiesto, **certificati d'origine** e altri documenti commerciali pertinenti. Il FORNITORE manleva integralmente PWS da ogni danno o reclamo derivante dal mancato rispetto delle norme di spedizione e/o dalla mancata presentazione dei suddetti documenti.
8. Devono essere rispettate le **norme ÖNORM**, le **norme DIN** e le altre disposizioni tecniche vigenti in Austria per il tipo di ordine in questione.
9. In caso di smaltimento dell'imballaggio di trasporto da parte di PWS o dei clienti di PWS, il FORNITORE si impegna a rimborsare i costi di smaltimento.

§ 8 Termini, scadenze di consegna, penale contrattuale

1. Il termine di consegna decorre dalla data indicata sull'ordine di PWS. Se, per qualsiasi motivo, non è possibile rispettare il termine concordato, PWS deve essere informata **immediatamente e per iscritto**, indicando la causa e la durata prevista del ritardo. Tale comunicazione non libera il FORNITORE dalla responsabilità per il puntuale adempimento.
2. In caso di ritardo, PWS può, a sua discrezione, pretendere l'adempimento e il risarcimento del danno da ritardo o, in caso di ritardi gravi, recedere dal contratto senza fissare un ulteriore termine e chiedere il risarcimento per inadempimento.
3. Per le consegne con montaggio o installazione, o per le prestazioni di servizi, la puntualità è determinata dalla disponibilità all'accettazione in condizioni conformi.
4. PWS è inoltre autorizzata, senza prova del danno effettivo, ad addebitare **una penale pari all'1% del prezzo complessivo dell'ordine per ogni settimana (o frazione di settimana)** di ritardo nella consegna. Il diritto di richiedere un risarcimento superiore resta espressamente riservato, anche se PWS accetta senza riserve una consegna parziale tardiva.
5. Se l'adempimento del contratto è ostacolato da cause di **forza maggiore**, PWS ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte o di richiedere l'adempimento in un momento successivo, senza che il FORNITORE possa avanzare pretese di alcun genere.

§ 9 Trasferimento del rischio, riserva di proprietà

1. Le **riserve di proprietà** del FORNITORE, comprese quelle prolungate (es. con cessione anticipata), non sono riconosciute da PWS. Tutte le merci diventano proprietà illimitata di PWS al momento della consegna o presa in consegna.
2. Il trasferimento del rischio segue le regole degli **Incoterms** applicabili (vedi §5 sopra).

§ 10 Cessioni

1. IL FORNITORE può trasferire o dare in pegno a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto, in tutto o in parte, solo con il previo consenso scritto di PWS.

§ 11 Documentazione, riservatezza

1. Documenti (ad es. disegni, piani, progetti, ausili) o mezzi di produzione messi a disposizione da PWS rimangono **proprietà esclusiva di PWS**. Il FORNITORE deve conservarli, mantenerli, sostituirli in caso di usura e assicurarli contro qualsiasi danno, a proprie spese.
2. I mezzi di produzione e i documenti di proprietà di PWS devono essere trattati in modo strettamente confidenziale e non possono essere riprodotti, pubblicati, resi accessibili a terzi o utilizzati per scopi diversi da quelli concordati senza consenso scritto di PWS. Quando non più necessari per l'esecuzione dell'ordine, devono essere immediatamente restituiti a PWS.
3. Il FORNITORE si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i documenti tecnici o commerciali non di pubblico dominio appresi tramite la relazione commerciale con PWS e ad utilizzarli esclusivamente per l'esecuzione delle forniture ordinate. Tale obbligo si estende anche a eventuali subfornitori.
4. Il materiale fornito da PWS rimane di proprietà di PWS e può essere utilizzato dal FORNITORE solo per l'esecuzione dei lavori ordinati. In caso di lavorazione o trasformazione, PWS acquisisce comproprietà proporzionale al valore del materiale fornito. Se la lavorazione avviene in modo che i beni del FORNITORE costituiscano la parte principale, PWS acquisisce comproprietà proporzionale al valore complessivo al momento della produzione.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai mezzi di produzione o ai documenti forniti al FORNITORE per la preparazione di offerte, che devono essere restituiti integralmente dopo la redazione dell'offerta.

§ 12 Garanzia

1. IL FORNITORE garantisce che, per **24 mesi dalla consegna**, i beni possiedano le caratteristiche esplicitamente specificate o promesse, o normalmente presupposte, e che siano conformi alle normative vigenti, nonché idonei allo scopo previsto.
2. L'obbligo di garanzia del FORNITORE riguarda tutte le merci da lui fornite, anche se prodotte da terzi. Dopo la riparazione o ogni tentativo di riparazione, il periodo di garanzia decorre nuovamente da capo. Ogni reclamo scritto per vizi interrompe il termine di garanzia.

3. In caso di difetto, anche lieve, PWS può scegliere tra **sostituzione immediata, riparazione, riduzione del prezzo o risarcimento**. Se il FORNITORE non adempie entro il termine fissato, PWS può recedere dal contratto.
4. Il FORNITORE rinuncia all'eccezione di tardiva denuncia dei vizi. L'obbligo di denuncia dei vizi ai sensi del §377 UGB è espressamente escluso. La denuncia può essere effettuata in qualsiasi momento entro il periodo di garanzia. I termini legali per l'azione giudiziaria decorrono dalla fine del periodo di garanzia.
5. Le ricevute di consegna non costituiscono riconoscimento di conformità o accettazione definitiva. Il controllo su quantità e condizioni avviene entro un termine ragionevole (almeno 6 settimane).
6. In casi urgenti, di pericolo imminente o di rifiuto di riparazione o sostituzione, PWS può far eliminare i difetti a spese del FORNITORE, senza pregiudizio di ulteriori diritti.
7. Se il difetto è dovuto a colpa del FORNITORE o la merce manca di una qualità garantita, il FORNITORE risponde anche dei **danni conseguenti** derivanti dall'uso della sua merce o opera e manleva PWS da eventuali pretese di terzi.

§ 13 Risarcimento danni e responsabilità da prodotto

1. Il FORNITORE si impegna a tenere **PWS indenne e manlevata** da ogni responsabilità derivante dalla **Legge sulla responsabilità da prodotto (PHG)**, se il difetto del prodotto è imputabile al FORNITORE o a un suo subfornitore. Egli si impegna inoltre a fornire a PWS tutte le informazioni necessarie per garantire la consegna di merci sicure (avvertenze, norme di omologazione, ecc.).
2. Se successivamente il FORNITORE viene a conoscenza di circostanze che possano configurare un difetto ai sensi della PHG, egli deve informare immediatamente PWS. Qualsiasi limitazione delle responsabilità derivanti dalla PHG o dei diritti di PWS non è riconosciuta.
3. Inoltre, PWS ha diritto al risarcimento di **ogni danno** subito per colpa del FORNITORE, inclusa la perdita di profitto. Il FORNITORE deve manlevare PWS da tutte le pretese di terzi e rimborsare anche i costi di difesa. Ciò vale anche per eventuali controversie in materia di brevetti, diritti d'autore o marchi connesse alle merci fornite.

§ 14 Forma scritta

1. Modifiche e integrazioni delle presenti CGA e degli altri accordi contrattuali devono essere effettuate per iscritto per essere valide. Lo stesso vale per eventuali deroghe all'obbligo della forma scritta.

§ 15 Foro competente e diritto applicabile

1. Come foro competente esclusivo per entrambe le parti si concorda **Graz**. Tuttavia, PWS ha il diritto di citare il FORNITORE anche presso qualsiasi altro tribunale legalmente competente. Si applica esclusivamente il **diritto austriaco**. L'applicazione della **Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci (CISG)** è espressamente esclusa.

Data: ottobre 2019